



# COMUNE DI ALME'

Provincia di Bergamo

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF".**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

### CONSIGLIO COMUNALE

adunanza **Ordinaria** di **Prima** convocazione - seduta **Pubblica**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisei**, del mese di **febbraio**, alle ore 20:30 ed in continuazione di seduta, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BANDERA MASSIMO	P	CORNAGO ELIO	P
PETRUZZI TIZIANA	P	SCALVEDI ALESSANDRO	P
STACCHETTI FERDINANDO	P	CORNAGO LUCIANO	P
FUMAGALLI VALTER	P	CORNAGO VERENA	A
QUARTI SARA	A	ROTA KATIA	P
DONIZETTI GIUSEPPE SEAN	P	GAMBA PATRIZIA	P
GOTTI GIOVAMBATTISTA	P		
			presenti: 11
			assenti: 2

Partecipa il **Segretario Comunale** sig. ENRICO DOTT. COMAZZI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. MASSIMO DOTT. BANDERA - **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191" e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si istituì, a decorrere dall'1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e si conferì ai Comuni la potestà regolamentare di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale fino ad un massimo di 0,8 punti percentuali e di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Dato atto che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 93 del 18 dicembre 1998, istituì l'addizionale comunale all'I.R.PE.F. con l'aliquota unica pari a 0,20 punti percentuali rimasta confermata fino all'anno 2006, mentre dall'anno 2007 all'anno 2011 venne fissata l'aliquota unica pari a 0,50 punti percentuali;

Atteso che l'articolo 1, comma 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, successivamente modificato dall'articolo 13, comma 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, consente che i Comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale e nel rispetto del principio di progressività;

Riscontrato che il Consiglio comunale, con propria deliberazione:

- a) N. 8 del 12 marzo 2012, approvò il Regolamento recante "Disposizioni in materia di addizionale comunale IRPEF" determinando la compartecipazione dell'addizionale comunale per l'anno 2012 come appresso:

Scaglioni di reddito I.R.PE.F. annuo			Aliquota addizionale comunale (punto percentuale)
15.000,00	fino a €		0,50
oltre € 15.000,00 28.000,00	e fino a €		0,60
oltre € 28.000,00 55.000,00	e fino a €		0,70
oltre € 55.000,00 75.000,00	e fino a €		0,75
oltre € 75.000,00			0,80

- b) N. 13 del 7 maggio 2013 approvò modifiche al predetto regolamento variando l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale per l'anno 2013 come appresso ed elevando la soglia di esenzione ad € 12.000,00 intendendo che l'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di € 12.000,00:

Scaglioni di reddito I.R.PE.F. annuo			Aliquota addizionale comunale (punto percentuale)
15.000,00	fino a €		0,80
oltre € 15.000,00 28.000,00	e fino a €		0,80
oltre € 28.000,00 55.000,00	e fino a €		0,80
oltre € 55.000,00	e fino a €		0,80

75.000,00	
oltre € 75.000,00	0,80

c) N. 22 del 31 luglio 2014 confermò per l'anno 2014 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura unica pari a 0,80 punti percentuali e approvò una modifica al richiamato Regolamento elevando la soglia di esenzione da € 12.000,00 a € 13.000,00;

Dato atto della perdurante situazione economica generale che, seppur in miglioramento rispetto agli ultimi anni appena trascorsi, ha portato ad una progressiva e costante contrazione della capacità di produzione del reddito da parte dei cittadini e, quindi, allo scopo di alleviare la pressione fiscale e tributaria a loro carico, l'Amministrazione comunale ritiene che sia il momento di intervenire al riguardo con uno strumento idoneo a perseguire tale finalità che può essere individuato nella modifica al vigente Regolamento comunale recante "*Disposizioni in materia di addizionale comunale IRPEF*" che, pur mantenendo il valore di € 13.000,00 dell'attuale soglia di esenzione, vada a ripristinare, per ogni scaglione di reddito, una aliquota differenziata e progressiva in luogo dell'attuale aliquota unica massima;

Considerato che tale proposta debba:

- a) mantenere, comunque, rafforzata la previsione della parte "*Entrate correnti*" del bilancio pluriennale per il periodo 2018/2020, con esclusione di quelle del titolo II<sup>a</sup> relative ai trasferimenti erariali statale e regionale, che si sostanziano in quelle tributarie allocate nel titolo I<sup>a</sup> del bilancio e, in particolare l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e l'imposta unica comunale (I.U.C.) nella sua componente patrimoniale I.M.U.
- b) mantenere il bilancio di previsione in equilibrio economico e consentire l'attuazione dei programmi e degli obiettivi che l'Amministrazione comunale intende perseguire;
- c) garantire il finanziamento delle spese correnti e il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti, nonché l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti al Comune secondo criteri che ne permettano il mantenimento secondo adeguati standard qualitativi e quantitativi a favore dei cittadini di Almè e in corrispondenza delle risorse che possono essere messe a disposizione;

Richiamata la propria deliberazione n. 21 del 26 luglio 2016 avente ad oggetto "*Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2016 – 2020*" e dal cui documento ivi allegato, quale parte integrante e sostanziale, emerge, relativamente al capitolo "*Meno tasse, più trasparenza*" la convinzione di questa Amministrazione comunale che, attraverso un'oculata ed efficiente gestione dei servizi e una maggiore attenzione alle opportunità offerte dai bandi di finanziamento, si possano ridurre da subito le tasse e tariffe, in particolare agli anziani e alle famiglie (esempio: tariffe della tassa rifiuti, addizionale comunale all'Irpef e tariffe cimiteriali);

Ritenuto, pertanto, di proporre l'introduzione di una modifica all'articolo 1, comma 1 del vigente Regolamento comunale recante "*Disposizioni in materia di addizionale comunale I.R.P.E.F.*" consistente nella reintroduzione di una aliquota diversa per ogni scaglione di reddito ivi specificato;

Dato atto che opera l'esenzione dall'assoggettamento al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, perciò, dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., per i contribuenti possessori di un reddito complessivo composto esclusivamente da:

- redditi di pensione fino ad € 8.000,00, se goduti per l'intero anno
- redditi di lavoro dipendente o assimilato fino ad € 8.000,00 (per un periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni)
- redditi di terreni imponibili per un importo non superiore ad € 185,92 e reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze
- redditi dominicali e agrari di terreni e/o redditi di fabbricati, compresi quelli dell'abitazione principale e sue pertinenze per le quali non è dovuta l'I.M.U., per un importo complessivo non superiore ad € 500,00

- assegni periodici corrisposti dal coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, fino ad € 8.000,00
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro, fino ad € 4.800,00;

Vista, pertanto, la proposta dell'Amministrazione comunale, elaborata dal Servizio Tributi, che si estrinseca nella sostituzione del comma 1 dell'articolo 1 del Regolamento citato e nella integrazione della nota in calce, che come appresso si riporta nel nuovo testo e si propone per la sua integrale approvazione:

#### ART. 1

##### (ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.)

1. Le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabilite come di seguito e con decorrenza dall'1 gennaio 2018: (1) (4)

Scaglioni di reddito I.R.PE.F. annuo		Aliquota dell'addizionale comunale (punto percentuale)
fino a € 15.000,00		0,74
oltre € 15.000,00	e fino a € 28.000,00	0,75
oltre € 28.000,00	e fino a € 55.000,00	0,78
oltre € 55.000,00	e fino a € 75.000,00	0,79
oltre € 75.000,00		0,80

Note:

(1) comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 7 maggio 2013

(2) comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 7 maggio 2013

(3) comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 31 luglio 2014

(4) comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. ... del .... febbraio 2018

Visto, pertanto, il nuovo testo del Regolamento comunale recante "*Disposizioni in materia di addizionale comunale IRPEF*", composto complessivamente da due articoli, come da documento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che la stima del gettito 2018 emergente dalla specifica applicazione informatica messa a disposizione dal Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - all'indirizzo web [https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/web/quest/ap\\_home](https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/web/quest/ap_home), dalla quale emergono i seguenti risultati sulla base dei redditi dichiarati per l'anno d'imposta 2015:

aliquota unica 0,80 % - soglia esenzione € 13.000,00

gettito minimo di € 528.190,00

gettito massimo di € 645.567,00

contribuenti esenti n. 1.306 su n. 3.947 pari al 33,09 % di cui n. 1.061 con reddito da pensione e/o da lavoro dipendente;

Che l'Amministrazione comunale utilizzò tale metodologia anche negli precedenti al fine di determinare la previsione di bilancio in corrispondenza della stima di gettito, e la utilizza anche per verificare la stima del gettito qualora si volesse introdurre, a parità di soglia di esenzione, una aliquota progressiva diversa per ogni scaglione di reddito come dalla richiamata proposta di modifica regolamentare, con i seguenti risultati sulla base dei redditi dichiarati per l'anno d'imposta 2015:

aliquota differenziata 0,74 % per redditi fino ad € 15.000,00

0,75 % per redditi da € 15.000,00 ad € 28.000,00

0,78 % per redditi da € 28.000,00 ad € 55.000,00

0,79 % per redditi da € 55.000,00 ad € 75.000,00

0,80 % per redditi oltre € 75.000,00

soglia di esenzione € 13.000,00

gettito minimo di € 495.774,00

gettito massimo di € 605.945,00

contribuenti esenti n. 1.306 su n. 3.947 pari al 33,09 % di cui n. 1.061 con reddito da pensione e/o da lavoro dipendente;

Che dal confronto delle due stime emerge una riduzione di gettito da un minimo di € 32.416,00 ad un massimo di € 39.622,00 e, perciò, con una media annuale prudenziale di € 36.019,00 ( $€ 39.622,00 - € 32.416,00 = € 7.206,00 : 2 = € 3.603,00 + € 32.416,00 = € 36.019,00$ ). Tale valore potrà corrispondere ad una analoga riduzione della previsione iniziale di bilancio pluriennale 2018/2020 rispetto alla previsione assestata del precedente bilancio pluriennale 2017/2019;

Ascoltata l'illustrazione dell'argomento in oggetto da parte del Sindaco, il quale fornisce ai consiglieri presenti gli elementi salienti della presente proposta tariffaria 2018 per l'approvazione, spiegando che si tratta di una operazione che, comunque, salvaguarda in modo adeguato il fabbisogno finanziario corrente del bilancio del Comune e non ne altera gli equilibri;

Il Sindaco richiama le osservazioni già svolte in sede di illustrazione del DUP (avvenuta, si rammenta, unitamente a quella del bilancio). Precisa che: *“Rimettiamo gli scaglioni, dando maggior attenzione alle fasce più deboli. Nelle linee programmatiche c'era l'obiettivo di abbassare la TARI (fatto lo scorso anno, principalmente grazie al nuovo appalto, ma con ulteriore ritocco quest'anno); abbassare l'addizionale IRPEF (e lo stiamo facendo ora) e in generale le tasse, in particolare agli anziani e famiglie in difficoltà. Pretendere che si faccia tutto subito è utopistico. In un regime di lacci e laccioli e di tagli dei trasferimenti erariali, siamo comunque riusciti a dare un segnale; la controtendenza c'è. La maggior parte dei contribuenti di Almè è concentrata nella fascia di reddito su cui andiamo ad intervenire. Ciò pur mantenendo ed anzi aumentando i servizi. Negli ultimi 10 anni il trend è stato in un'altra direzione”*.

Uditi i seguenti interventi:

- Consigliere Patrizia Gamba, del Gruppo “Almè al Centro”: *“Chiedo all'assessore preposto quali sono stati i vantaggi nei servizi cimiteriali con le nuove tariffe”*
- Consigliere Luciano Cornago, del Gruppo “Insieme per Almè”: *“Vedo che nella premessa il Sindaco ha già equilibrato un po' gli entusiasmi, con l'affermazione che « non si poteva fare di più » Questi famosi 700mila euro, grazie al recupero tardivo, rimangono tutti in cassa al Comune (ovviamente non è da imitare). L'addizionale l'avevamo sperimentata a scaglioni nel 2012, e io difendo la scelta che era stata fatta all'epoca. Oggi questa proposta mi sembra un po' ridicola perché, se prendiamo una fascia dai 20 ai 25mila euro, di fatto, dai 16mila che pagava col vecchio regime, oggi paga € 1,16 euro in meno (calcoli fatti con il responsabile rag. Capelli): non ci sono rivoluzioni in vista; c'è una tendenza. Mi pare che sulla TARI nel 2017 siano stati recuperati 13mila euro; notiamo però che sono stati messi a disposizione i risparmi su spese non fatte nel 2017, e le utenze domestiche risparmiano il 4,58% contro il 3,80 % delle utenze non domestiche. Se il costo del servizio è 100 bisogna raccogliere 100: qualcosa si può fare solo perché non si è speso nel 2017. Comprendo che non è che si potesse fare di più, al di là dei titoloni che il giornalista di turno può fare. Spero che le famiglie si accorgano della riduzione”*
- Assessore Ferdinando Stacchetti: *“Premettendo che il cimitero è demandato all'Unione, comunque non dobbiamo lucrare sui funerali più delle spese che il servizio ci costa: abbiamo calibrato le tariffe sui costi della gara d'appalto, togliendo il 5% che la precedente Amministrazione aveva aggiunto. Sulle estumulazioni c'è stato un ribasso perché ci sono tante estumulazioni da fare (circa 700; l'anno scorso ne sono state fatte un centinaio) ed è stata tolta la maggiorazione del 3% che c'era”*
- Sindaco: *“Nel 2016 è stato accertato 1.031mila euro di entrate (il rendiconto del 2017 non c'è ancora); oggi prevediamo prudenzialmente un'entrata di 1.071mila euro. Il dato 2017 non è ancora indicativo degli effetti del recupero, e verosimilmente qualcuno che si è trovato a dover recuperare gli anni precedenti ha ritardato il versamento 2017. Oggi comunque con le verifiche stiamo aggiornando la banca dati. Monitoreremo il 2018 e se si verificherà la previsione di maggiori entrate ordinarie (non mi riferisco agli extra una-tantum) potremo intervenire ulteriormente sulle tasse. L'effetto della riduzione dell'addizionale IRPEF è solo un segnale, ma va comunque considerato che se in famiglia ci sono due redditi si applica su entrambi. Eravamo fra i comuni in cui l'addizionale è massima; oggi c'è una controtendenza, così come sulla TARI. Non abbiamo mai promesso miracoli ma abbiamo cercato di lavorare anche sulle entrate, affinché paghino tutti meno”*

- Consigliere Patrizia Gamba: *“Questo rientro dell’IMU forzato diventa vantaggioso per il Comune perché non viene data la quota allo Stato ma deve essere anche scorporato dal costo del recupero stesso”*
- Sindaco: *“Non abbiamo una dotazione di personale che ci consenta di fare questa operazione in autonomia. I 500mila euro riscossi sono comunque soldi che possiamo utilizzare”*
- Consigliere Luciano Cornago: *“Dal titolone che era comparso su l’Eco di Bergamo dei 760mila euro, bisogna stare attenti a dire che sono degli evasori: sapete benissimo che sono le nostre ditte, fior fiori di ditte che danno lavoro sul territorio, come Rulmeca e Vetraria Brembana, che hanno messo i pannelli solari e all’epoca non era chiaro se l’IMU fosse o meno dovuta per quelle fattispecie. Idem per gli imbullonati: se hanno pagato meno, l’hanno fatto in buona fede”*
- Sindaco: *“Non ho mai parlato di evasori; è un dato di fatto che, attraverso l’accertamento, questo è l’importo”*
- Il consigliere Gotti Giovambattista legge la dichiarazione di voto del Gruppo *“Vivere Almè”* (v. allegato).
- Il consigliere Katia Rota rinvia al successivo punto 4 all’ordine del giorno la lettura della dichiarazione di voto del Gruppo *“Insieme per Almè”* (v. allegato alla deliberazione n. 10 in data odierna, riguardante *“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) QUALE COMPONENTE DELL’IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (I.U.C.) DELL’ANNO 2018”*).
- Il consigliere Patrizia Gamba legge la dichiarazione di voto del Gruppo *“Almè al Centro”* (v. allegato).

Richiamato il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’articolo 52 *“Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”*

1. *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

2. *I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.*

3. .... omissis.....;

Visto l’articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce alla competenza del Consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e rilevato, conseguentemente, che vige la competenza residuale della Giunta comunale, ai sensi dell’articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, esclusivamente per la modifica delle aliquote/tariffe purché non incidano sulla disciplina generale delle tariffe e sull’ordinamento dei tributi;

Visto l’articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”*;

Visto, altresì, l’articolo 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* come modificato, con decorrenza dall’1 gennaio 2017, dall’articolo 1, comma 42 – lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, successivamente, dall’articolo 13, comma 4 bis del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, per ultimo, dall’articolo 1,

comma 37 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che testualmente recita: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”;*

Fatto presente che il termine di adozione della predetta regolamentazione scade con il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 che, a seguito del decreto del Ministero dell'Interno emanato in data 29 novembre 2017, è stato differito al 28 febbraio 2018, autorizzando sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio stesso ai sensi dell'articolo 163, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, determinando, in ossequio a ciò, il conseguente differimento del termine di approvazione delle modifiche regolamentari e delle aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F.;

Considerata la necessità di approvare, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018, le aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F. modificando il corrispondente Regolamento comunale come proposto e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da applicare a decorrere dall'1 gennaio 2018;

Richiamato l'articolo 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4.033 del 28 febbraio 2014 con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica, mediante il Portale del federalismo fiscale, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Ravvisata, comunque, l'opportunità che venga data ulteriore informazione pubblica alle aliquote deliberate dal Consiglio comunale anche attraverso un'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune e della sezione Amministrazione trasparente;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1 - lettera b) - n. 7 - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, conservato agli atti unitamente alla presente proposta;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e, comportando la presente deliberazione riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione sia economico e finanziaria che patrimoniale dell'ente, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto di dare al presente atto immediata esecutività al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa e l'attuazione dei programmi dell'Ente e per consentire l'esecuzione dei successivi adempimenti nei tempi e modi previsti nonché per rispettare il termine del 28 febbraio 2018 come data ultima di approvazione;

Visto l'articolo 42 - comma 2 - lettera c) - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 ( Cornago Luciano, Rota Katia), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

1. per le ragioni e motivazioni in premessa illustrate che qui abbiansi per riportate, l'approvazione della modifica al vigente Regolamento comunale recante "*Disposizioni in materia di addizionale comunale I.R.PE.F.*", precedentemente approvato con propria deliberazione n. 8 del 12 marzo 2012, successivamente modificato con proprie deliberazioni n. 13 del 7 maggio 2013 e n. 22 del 31 luglio 2014, con effetto e decorrenza dall'1 gennaio 2018, sostituendo integralmente il comma 1 dell'articolo 1 come appresso e integrando la nota in calce all'articolo medesimo:

### ART. 1

#### (ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.)

1. Le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabilite come di seguito e con decorrenza dall'1 gennaio 2018: (1) (4)

Scaglioni di reddito I.R.PE.F. annuo		Aliquota dell'addizionale comunale (punto percentuale)
fino a € 15.000,00		0,74
oltre € 15.000,00	e fino a € 28.000,00	0,75
oltre € 28.000,00	e fino a € 55.000,00	0,78
oltre € 55.000,00	e fino a € 75.000,00	0,79
oltre € 75.000,00		0,80

Note:

(1) comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 7 maggio 2013

(2) comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 7 maggio 2013

(3) comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 31 luglio 2014

(4) comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. ... del .... febbraio 2018

2. di approvare, a seguito e per effetto della modifica di cui al precedente punto 1, il nuovo Regolamento comunale recante "*Disposizioni in materia di addizionale comunale I.R.PE.F.*" nel testo risultante dal documento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e composto da n. 2 articoli;
3. di determinare, per le medesime ragioni e motivazioni illustrate in premessa, con efficacia e decorrenza dall'1 gennaio 2018, le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nelle misure percentuali come riportate al precedente punto 1;
4. di trasmettere in via telematica per il tramite del portale <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it> copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà, per quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti consequenziali e a disporre, nel rispetto dei termini previsti, la pubblicazione del presente provvedimento sia sullo specifico sito web ministeriale che su quello istituzionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Cornago Luciano, Rota Katia), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
**F.to MASSIMO DOTT. BANDERA**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to ENRICO DOTT. COMAZZI**

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **24-03-2018**.

Li **09-03-2018**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to ENRICO DOTT. COMAZZI**

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li **09-03-2018**

**Il Segretario Comunale**  
**ENRICO DOTT. COMAZZI**

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva in data **19-03-2018**:

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Li **20-03-2018**

**Il Segretario Comunale**  
**ENRICO DOTT. COMAZZI**

\*\*\*\*\*

=====

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il/a sottoscritto/a **RAG. Alberto Capelli, Responsabile del Servizio Tributi** esprime **parere Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della presente proposta di deliberazione attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Addì, 05-02-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TRIBUTI  
(F.to RAG. Alberto Capelli)**

=====

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il/a sottoscritto/a **RAG. PIERANGELO SONZOGNI, Responsabile del Servizio Finanziario** esprime **parere Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Addì, 19-02-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
(F.to RAG. PIERANGELO SONZOGNI)**